



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici  
Direzione Generale Motorizzazione  
Divisione 5

Prot. n. 23907  
08.03

ROMA 07/09/2012

Alle

Direzioni Generali Territoriali  
LORO SEDI

U.R.P.  
SEDE

Regione siciliana  
Assessorato turismo comunicazione e trasporti  
Servizio comunicazioni e trasporti  
Dipartimento trasporti e comunicazioni  
Palermo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione Centrale Pianificazione  
Sezione Logistica e trasporto merci  
Via Giulia, 75/1  
34126 Trieste

Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione traffico e trasporti  
Via Crispi, 8  
Bolzano

Provincia autonoma di Trento  
Motorizzazione civile  
Lungadige S. Nicolò, 14  
Trento

e, p.c. CONFARCA  
Via Laurentina, 569  
Roma

UNASCA  
Piazza Marconi, 25  
Roma

Oggetto: Ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 7, DL 9 febbraio 2012, n. 5.

Si trasmette in allegato la circolare n. 7/12 del 20 luglio 2012 (prot. n. DFP 29981), del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di pari oggetto.

Si richiama l'attenzione di codesti Uffici in particolare su quanto esposto nel paragrafo 2 con riferimento alle patenti di guida: in estrema sintesi, con la predetta circolare si stabilisce che in occasione solo del primo rilascio o del primo rinnovo di una patente di guida di categoria AM, A1, A2 (non menzionata dalla circolare si ritiene per mero errore materiale), A, B1, B e BE che hanno "scadenza ordinaria", la scadenza di validità della stessa è prorogata sino alla data del compleanno del titolare, giusta il disposto dell'articolo 7, commi 1 e 2, del DL 5/2012.

Restano invece escluse dall'ambito di applicazione della citata norma le patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, le CQC e le patenti per le quali, ancorché ricomprese nelle categorie da AM a BE, l'accertamento dei requisiti dell'idoneità psicofisica alla guida sia, a qualunque titolo, demandato alla competenza di una commissione medica locale nonché, infine, quelle per le quali, per lo stesso accertamento, debba procedersi ai sensi dell'articolo 119, comma 2-bis, CdS.

Al riguardo si fa presente che il Centro Elaborazione Dati di questa Direzione Generale sta predisponendo adeguate procedure informatiche, che entreranno in linea a far data dal 17 settembre p.v.

La presente circolare abroga la precedente circolare n. 6193 del 5 marzo 2012.

IL DIRETTORE GENERALE  
(arch. Maurizio VITELLI)

